

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

CLASSE LM/46 (CICLO UNICO)

Scuola: MEDICINA E CHIRURGIA

**Dipartimento: DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SCIENZE RIPRODUTTIVE E
ODONTOSTOMATOLOGICHE**

Regolamento in vigore a partire dall'a.a. 2025/2026

ACRONIMI

CCD	Commissione di Coordinamento Didattico
CdS	Corso di Studio
CPDS	Commissione Paritetica Docenti-Studenti
OFA	Obblighi Formativi Aggiuntivi
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
RDA	Regolamento Didattico di Ateneo

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Obiettivi formativi del Corso
Art. 3	Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Art. 4	Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio
Art. 5	Modalità per l'accesso al Corso di Studio
Art. 6	Attività didattiche e Crediti Formativi Universitari
Art. 7	Articolazione delle modalità di insegnamento
Art. 8	Prove di verifica delle attività formative
Art. 9	Struttura del corso e piano degli studi
Art. 10	Obblighi di frequenza
Art. 11	Propedeuticità e conoscenze pregresse
Art. 12	Calendario didattico del C.d.S.
Art. 13	Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio della stessa classe
Art. 14	Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in CdS di diversa classe, in CdS universitari e di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in CdS internazionali; criteri per il riconoscimento di crediti per attività extra-curricolari
Art. 15	Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio
Art. 16	Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale
Art. 17	Linee guida per le attività di tirocinio e <i>stage</i>
Art. 18	Decadenza dalla qualità di studente
Art. 19	Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato
Art. 20	Valutazione della qualità delle attività svolte
Art. 21	Norme finali

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe LM-46). Il Corso di Studio in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA afferisce al Dipartimento di NEUROSCIENZE, SCIENZE RIPRODUTTIVE ED ODONTOSTOMATOLOGICHE

Fonte: SUA-CdS

Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio

Nome del corso in italiano e in inglese Odontoiatria e protesi dentaria (*IdSua:1600760*), School of Dentistry

Classe LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria

Lingua in cui si tiene il corso: Italiano

Modalità di svolgimento: convenzionale

Modalità di erogazione del corso

2. Il CdS è retto dalla Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), ai sensi dell'Art. 4 del RDA.

Fonte: SUA-CdS

Quadro: Referenti e Strutture

Coordinatore del CdS:

Prof. Gilberto SAMMARTINO

Organo Collegiale di gestione del corso

di studio:

Commissione per il Coordinamento Didattico

Struttura didattica di riferimento: Dip. Neuroscienze, scienze Riproductive e

Odontostomatologiche

Organo Collegiale di gestione del Corso di Studio: Commissione di Coordinamento didattico

Gruppo di gestione AQ

Proff. Francesco Riccitiello, Gilberto Sammartino, Gianrico Spagnuolo

3. Il Regolamento è emanato in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Napoli Federico II e al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 **Obiettivi formativi del Corso**

Fonte: SUA

Quadro: A4.a – RAD

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria prevede 360 Crediti Formativi Universitari (CFU) complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui almeno 90 CFU da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. In attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», si è ritenuta la necessità di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il

disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, la distribuzione dei 360 crediti formativi è determinata nel rispetto dell'articolo 3, commi 6 e 7 del DM n.1649 del 19/12/2023, che stabilisce i crediti da attribuire agli ambiti disciplinari includenti le "attività formative indispensabili" alla formazione dell'odontoiatra, distinte in attività formative di base e caratterizzanti.

Negli aspetti generali, il primo triennio è indirizzato allo studio di attività formative di base mirate a fare conoscere allo studente i fondamenti dell'organizzazione strutturale e delle funzioni vitali del corpo umano e comprende corsi che affrontano problematiche legate al rapporto medico-paziente e alla comprensione dei principi che sono alla base della metodologia scientifica. Lo studente apprende il metodo per affrontare il paziente con problematica oro-dentale. Il successivo triennio prevede lo studio di discipline di interesse medico, chirurgico e specialistico in riferimento alle problematiche cliniche correlate alle patologie odontostomatologiche. Queste attività formative si svolgono contestualmente allo studio delle discipline odontoiatriche ed al tirocinio clinico professionalizzante. I corsi teorici e tirocini clinici di patologia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, chirurgia orale, parodontologia, ortodonzia, odontoiatria pediatrica e protesi, pur sviluppando ciascuno differenti capacità, perseguono l'obiettivo comune di maturare abilità ed esperienze per affrontare e risolvere i problemi di salute orale dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo, anche nel rispetto delle norme medico legali ed etiche vigenti in Italia e nei paesi dell'Unione

Europea. Nel quinto anno vengono introdotti un corso di patologia e terapia maxillo-facciale ed un corso di implantologia ai quali, come ai precedenti, viene data un'impostazione globale del trattamento del paziente. Il sesto anno prevede una attività didattica professionalizzante finalizzata alla cura del paziente con problematiche odontostomatologiche, in particolar modo attraverso l'attività di tirocinio clinico.

Specifico rilievo riveste l'attività formativa professionalizzante di TPV prodromico al conseguimento del titolo accademico abilitante. Nell'ambito dei 90 CFU da conseguire nell'intero percorso formativo del CdS e destinati all'attività formativa professionalizzante, 30 CFU sono destinati allo svolgimento del TPV interno al corso di studio, che prevede lo svolgimento, come primo operatore, di attività pratiche in ambito preventivo, diagnostico e terapeutico delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica, odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi, come disciplinato nelle modalità da apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d'intesa con la Commissione Albo odontoiatri nazionale. È inoltre prevista un'offerta di attività didattiche vocazionali e affini o integrative con almeno 30 cfu (ex dm 1649 del 19/12/2024) per consentire agli studenti di personalizzare il percorso formativo secondo le proprie inclinazioni e per incentivare l'approccio interdisciplinare.

A conclusione dei sei anni la laureata/il laureato magistrale in odontoiatria e protesi dentaria ha acquisito:

- conoscenze teoriche essenziali delle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, e comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
- capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria estesa anche alla dimensione socioculturale e di genere, i dati relativi allo stato di salute orale e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;
- abilità ed esperienza, unite a capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi odontostomatologici prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo;
- conoscenza delle dimensioni storiche, epistemologiche ed etiche della odontoiatria;
- capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;
- capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle diverse attività sanitarie di gruppo;
- capacità di applicare, nelle decisioni cliniche, anche i principi dell'economia sanitaria;
- capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità e di intervenire in modo competente.

Art. 3

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

Fonte: SUA

Quadro: A2.a – RAD

Funzione in un contesto di lavoro:

Il laureato può svolgere il ruolo professionale e relative funzioni negli ambiti occupazionali indicati: Odontoiatra.

L'odontoiatra svolge il suo ruolo in base alle competenze trasversali acquisite durante il corso di studio professionalizzante, ivi compresa la multidisciplinarietà dell'odontoiatria moderna che gli consente di svolgere la sua funzione sia dal punto di vista individuale che di equipe. Per raggiungere maggiori livelli di responsabilità la laureata/il laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria può acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione quali le Scuole di Specializzazione di area odontoiatrica (in Italia Chirurgia Orale, Odontoiatria Pediatrica,

Ortognatodonzia), dottorato di ricerca, master e corsi di formazione anche in paesi UE ed extra-UE.

Competenze associate alla funzione:

Nel contesto della propria funzione professionale, la laureata/il laureato nei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria svolgono attività inerenti la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché la riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo tutti i medicinali ed i presidi necessari all'esercizio della professione.

Deve essere inoltre in grado di:

- applicare correttamente le conoscenze odontoiatriche, le abilità cliniche e i valori professionali, fornendo un'assistenza di alta qualità e sicura, incentrata sul paziente.
- raccogliere, interpretare e valutare criticamente informazioni e dati relativi allo stato di salute orale e di malattia del singolo individuo per prendere decisioni cliniche ed eseguire interventi diagnostici e terapeutici all'interno del proprio ambito di pratica con la consapevolezza dei limiti della propria competenza;
- elaborare un processo decisionale che sia informato dalle migliori pratiche derivate dalla Evidence Based Dentistry, prendendo in considerazione le circostanze specifiche e le preferenze del paziente, in relazione alla disponibilità di risorse;
- utilizzare le conoscenze scientifiche e le tecnologie innovative integrate nel complesso processo di prevenzione, diagnosi e cura.
- mettere in atto una pratica clinica aggiornata, etica ed efficiente, condotta in collaborazione con i pazienti e le loro famiglie, altri professionisti della salute e la comunità;
- utilizzare comportamenti ed attitudini del "sapere essere" odontoiatra, avendo acquisito i valori della professionalità, aderendo ai principi etici della professione e osservando le regole del codice deontologico;
- contribuire, con la propria esperienza e il proprio lavoro, a migliorare la salute orale della comunità, della popolazione, comprendendo i bisogni di salute globale e adoperandosi alla mobilitazione delle risorse necessarie ai cambiamenti.

Sbocchi occupazionali:

I laureati e le laureate in Odontoiatria e Protesi Dentaria hanno opportunità di esercizio professionale con diritto di stabilimento e di esercizio della professione nei paesi dell'Unione Europea e ove garantito dal riconoscimento bilaterale dei titoli di studio tra i Paesi dell'Unione europea.

L'odontoiatra può svolgere attività in vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. Gli sbocchi occupazionali, regolati in base alle prescrizioni di legge, prevedono:

- a) attività presso strutture del servizio sanitario nazionale, in Enti pubblici e aziende statali/pubbliche o private;
- b) attività di ricerca nei settori della odontoiatria clinici o preclinici;
- c) attività come libero professionista.

Art. 4

Conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio¹

Fonte: SUA

Quadro: A3.a – RAD

L'accesso al corso di Laurea magistrale a ciclo unico è subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero di un titolo di studio estero riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.

Le conoscenze iniziali necessarie sono quelle previste nei programmi della scuola secondaria di secondo grado relative alle discipline di biologia, chimica fisica e matematica, stabilite dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti Professionali

Le modalità di accesso al corso di laurea in odontoiatria protesi dentaria ad esito di un semestre filtro, sono definite con apposito provvedimento dal ministero dell'università e della Ricerca, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

Modalità di Ammissione

Ai sensi quanto previsto dalla legge 14 marzo 2025, n. 26 e dal Decreto Legislativo del 15 maggio 2025, n. 71, per l'anno accademico 2025-2026, le modalità di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria prevedono: - l'iscrizione libera al primo semestre (semestre filtro) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria; - l'iscrizione al semestre filtro consentita per un massimo di tre volte; - l'iscrizione contemporanea e gratuita ad altro corso di laurea o di laurea magistrale, anche in soprannumero e in Università diverse, nelle aree biomedica, sanitaria e farmaceutica, corsi di studio che sono stati stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025; - la frequenza obbligatoria, nel semestre filtro, ai corsi delle discipline qualificanti individuate dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, nei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno: a) chimica e propedeutica biochimica; b) Fisica; c) Biologia, con programmi formativi uniformi e coordinati a livello nazionale, in modo da garantire l'armonizzazione dei piani di studio; - l'ammissione al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro, con modalità definite dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025; - le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte a livello nazionale e con modalità di verifica uniformi, così come definite dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025; ciascuna prova d'esame consiste nella somministrazione di trentuno domande, di cui quindici a risposta multipla e sedici a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall'allegato 2 del Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025; - in caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente sarà immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza espresso in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito

¹ Artt. 7, 13, 14 del Regolamento Didattico di Ateneo.

nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie sono quelle definite dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025.

Iscrizione ad anno successivo, studenti ripetenti.

Il Senato Accademico, con delibera n.3 dell'1/2/2017 attuata con D.R n.2361 del 19/6/2017, ha abrogato, a decorrere dall'anno accademico 2017/18, le condizioni eventualmente previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio per il passaggio degli studenti agli anni successivi al primo, disponendo, conseguentemente, la progressiva iscrizione degli studenti agli anni successivi al primo di corso, fino al termine della durata legale dello stesso senza limitazioni o preclusioni. A partire dall'anno accademico 2017/18, pertanto, le iscrizioni agli anni successivi al primo dei corsi di studio verranno effettuate fino al termine della durata legale degli stessi, senza preclusioni o condizioni relative al superamento di cd. sbarramenti amministrativi, consistenti nell'aver conseguito un numero stabilito di CFU o esami di profitto previsti dal piano di studi.

Gli studenti non potranno essere iscritti come ripetenti o fuori corso intermedi, indipendentemente dal numero di esami superati o dal numero di CFU conseguiti.

Resteranno invariate, invece, le condizioni, già in vigore per ciascuno dei corsi di studio, relative alla determinazione dell'anno di corso di iscrizione per gli studenti che effettuano passaggi o trasferimenti di corso o che, comunque, chiedono l'iscrizione ad un corso di studio, altresì, il riconoscimento di CFU già maturati in altra carriera non più attiva.

Con il provvedimento descritto, il Senato Accademico ha, così, inteso uniformare per tutti i corsi di studio la disciplina delle condizioni e dei presupposti per il passaggio (mediante iscrizione) degli studenti agli anni successivi al primo. Ciò anche per gli effetti che le iscrizioni "non regolari" (e sono tali quelle per *ripetenza* o *fuori corso intermedio* o a *contratto*) hanno sui finanziamenti che l'Ateneo riceve annualmente.

In particolare, per quanto concerne, soprattutto, la tipologia delle *iscrizioni a contratto*, è stato rilevato che in alcuni corsi di studio il mancato raggiungimento del numero di CFU o esami necessari per l'iscrizione all'anno successivo, ha generato una proliferazione fortemente anomala di tali iscrizioni da parte degli studenti, al solo scopo di poter frequentare alcuni corsi, sostenendone i relativi esami.

L'abolizione delle condizioni di iscrizione suddette, incide, pertanto, anche su tale fenomeno riportandolo nell'alveo naturale degli studenti lavoratori, che, fisiologicamente, chiedono di avvalersi della forma contrattuale di iscrizione.

Il provvedimento in questione è, quindi, finalizzato oltre che a consentire agli studenti di frequentare insegnamenti di anni successivi, pur non avendo superato parte degli esami di profitto degli anni precedenti, anche ad aderire maggiormente a quelle che sono le esigenze derivanti dalle disposizioni normative in tema di finanziamento agli atenei.

Art. 6

Attività didattiche e Crediti Formativi Universitari

Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il CSMOPD prevede 360 CFU complessivi, articolati in sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative svolte a partire dal secondo anno di corso e finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.

La distribuzione dei 360 crediti formativi è stata determinata nel rispetto delle condizioni riportate negli allegati del DM del 1649 del 19/12/2023, che stabilisce i crediti da attribuire agli ambiti disciplinari includenti attività formative 'indispensabili' alla formazione dell'odontoiatra e primariamente l'applicazione di criteri di semplificazione e flessibilità al fine di favorire le occasioni di approfondimento critico e l'interdisciplinarietà, riservando un numero non inferiore a 30 i crediti alle attività formative vocazionali e affini o integrative.

Nell'ambito dei 90 CFU da conseguire nell'intero percorso formativo del CdL e destinati all'attività formativa professionalizzante, 30 CFU sono destinati allo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) interno al corso di studio, che prevede lo svolgimento, come primo operatore, di attività pratiche in ambito preventivo, diagnostico e terapeutico delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica, odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi, come disciplinato nelle modalità da apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d'intesa con la Commissione Albo odontoiatri nazionale.

Oltre tutto quanto previsto dagli articoli 10 e 23 del RAD, ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno dello studente di cui:

1. non più di 12 ore per le attività didattiche frontali (ADF) e per le attività didattiche interattive teorico-pratiche a piccoli gruppi (ADI);
2. non più di 18 ore per le attività formative professionalizzanti (AFP);
3. le restanti ore di studio autonomo necessarie per il completamento della sua formazione.

Per le discipline di base l'attività didattica è ripartita in 2/3 per le ADF e 1/3 per le ADI; per le discipline precliniche e cliniche l'attività didattica è ripartita in 1/3 per le ADF e 2/3 per le ADI.

Il Core Curriculum-Programma di esame deve essere proporzionato al numero di CFU assegnati al Corso integrato.

I CFU corrispondenti a ciascun Corso sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame, ovvero idoneità ove prevista.

I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo Studente non abbia ottemperato per cinque anni consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7

Articolazione delle modalità di insegnamento

L'attività didattica viene svolta in modalità **convenzionale**

La CCD delibera eventualmente quali insegnamenti prevedono anche attività didattiche offerte on-line.

Alcuni insegnamenti possono svolgersi anche in forma seminariale e/o prevedere esercitazioni in aula, laboratori linguistici ed informatici.

Informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento di ciascun insegnamento sono presenti nelle schede degli insegnamenti.

Art. 8

Prove di verifica delle attività formative²

1. La Commissione di Coordinamento Didattico, nell'ambito dei limiti normativi previsti³, stabilisce il numero degli esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei crediti formativi universitari. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte, orali, pratiche, grafiche, tesine, colloqui o combinazioni di tali modalità.
2. Le modalità di svolgimento delle verifiche pubblicate nelle schedine insegnamento e il calendario degli esami saranno resi noti agli studenti prima dell'inizio delle lezioni sul sito web del Dipartimento⁴.
3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d'esame, in coda agli altri studenti prenotati.

² Art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo.

³ Ai sensi dei DD.MM. 16.3.2007 in ciascun Corso di Studio gli esami o prove di profitto previsti non possono essere più di 20 (lauree; Art. 4. c. 2), 12 (lauree magistrali; Art. 4, c. 2), 30 (lauree a ciclo unico quinquennali) o 36 (lauree a ciclo unico sessennali; Art. 4 c. 3). Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Art. 13 c. 4, per i Corsi di Laurea, "restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'Art. 10 c. 5 lettere c), d) ed e) del D.M. n. 270/2004 ivi compresa la prova finale per il conseguimento del titolo di studio". Per i Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico, invece, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Art. 14 c. 7, "restano escluse dal conteggio degli esami le prove che costituiscono un accertamento di profitto relativamente alle attività di cui all'Art. 10 c. 5 lettere d) ed e) del D.M. n. 270/2004; l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico rientra nel computo del numero massimo di esami".

⁴ Si richiama l'Art. 22 c. 8 del RDA in base al quale "il Dipartimento o la Scuola cura che le date per le verifiche di profitto siano pubblicate sul portale con congruo anticipo che di norma non può essere inferiore a 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico e che sia previsto un adeguato periodo di tempo per l'iscrizione all'esame che deve essere di norma obbligatoria".

4. Prima della prova d'esame, il Presidente della Commissione accerta l'identità dello studente, che è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e munito di fotografia.
5. La valutazione a seguito di esame è espressa con votazione in trentesimi, l'esame è superato con la votazione minima di diciotto trentesimi, la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione. La valutazione a seguito di verifiche del profitto diverse dall'esame è espressa con un giudizio di idoneità.
6. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione del/i proprio/i elaborato/i dopo la correzione.
7. Le Commissioni d'esame sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo⁵.

Art. 9

Struttura del corso e piano degli studi

La durata legale del Corso di Studio è di 6 anni.

Lo studente dovrà acquisire 360 CFU⁶, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):

- A) di base, 60 CFU
- B) caratterizzanti, 180 CFU
- C) affini o integrative, 14 CFU
- D) a scelta dello studente⁷, 8 CFU
- E) per la prova finale, 8 CFU
- F) ulteriori attività formative. 90 CFU

1. La laurea si consegue dopo avere acquisito 360 CFU con il superamento degli esami, in numero non superiore a 36 e lo svolgimento delle altre attività formative fatta salva diversa disposizione dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio si considerano gli esami sostenuti nell'ambito delle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative nonché nell'ambito delle attività autonomamente scelte dallo studente (TAF D). Gli esami o valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente possono essere considerate nel computo complessivo corrispondenti a una unità⁸. Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'Art. 10 comma 5 lettere c), d) ed e) del D.M. 270/2004⁹. Gli insegnamenti integrati, composti da due o più moduli, prevedono un'unica prova di verifica.

⁵ Si richiama l'Art. 22, c. 4 del RDA in base al quale "le Commissioni di esame e delle altre verifiche di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola quando previsto dal Regolamento della stessa. È possibile delegare tale funzione al Coordinatore della CCD. Le Commissioni sono composte dal Presidente ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Per gli insegnamenti attivi, il Presidente è il titolare dell'insegnamento ed in tal caso la Commissione delibera validamente anche in presenza del solo Presidente. Negli altri casi, il Presidente è un docente individuato all'atto della nomina della Commissione. Alla valutazione collegiale complessiva del profitto a conclusione di un insegnamento integrato partecipano i docenti titolari dei moduli coordinati e il Presidente è individuato all'atto della nomina della Commissione".

⁶ Il numero complessivo di CFU per l'acquisizione del relativo titolo deve essere così inteso: laurea a ciclo unico sessennale, 360 CFU; laurea a ciclo unico quinquennale, 300 CFU; laurea triennale, 180 CFU; laurea magistrale, 120 CFU.

⁷ Corrispondenti ad almeno 12 CFU per le lauree triennali e ad almeno 8 CFU per le lauree magistrali (Art. 4, c. 3 del D.M. 16.3.2007).

⁸ Art. 4, c. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 386/2007.

⁹ Art. 10, c. 5 del D.M. 270/2004: "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i Corsi di Studio dovranno prevedere: a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo [TAF D]; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare [TAF C]; c) attività formative relative alla

2. Per acquisire i CFU relativi alle attività a scelta autonoma, lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. Tale coerenza viene valutata dalla Commissione di Coordinamento Didattico del CdS. Anche per l'acquisizione dei CFU relativi alle attività a scelta autonoma è richiesto il "superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (Art. 5, c. 4 del D.M. 270/2004).
3. Il piano di studi sintetizza la struttura del corso elencando gli insegnamenti previsti suddivisi per anno di corso ed eventualmente per curriculum. Alla fine della tabella del piano di studi sono elencate le propedeuticità previste dal Corso di Studio. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'ambito di afferenza, dei crediti, della tipologia di attività didattica è riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'Art. 11, c. 4-bis del DM 270/2004, è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico, purché in coerenza con l'Ordinamento didattico del Corso di Studio dell'anno accademico di immatricolazione. Il Piano di Studi individuale è approvato dalla C.C.D.

Art. 10

Obblighi di frequenza¹⁰ la frequenza alle lezioni frontali è obbligatoria.

1. Gli esami di profitto sono regolamentati dall'art. 24 del RDA.
2. La Commissione Didattica stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli Studenti.
3. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. La frequenza viene rilevata adottando le modalità di accertamento stabilite dal Corso di Studi Magistrale, su indicazione della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) se istituita.
4. Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche del Cd.S.M. per un numero massimo di 3750 ore, oltre a 1500 ore dedicate alle attività formative professionalizzanti (AFP). L'AFP è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con idonea autonomia, sotto il controllo diretto del Docente-Tutore.
5. Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 70% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno non può essere ammesso a sostenere la relativa prova di profitto.
6. Qualora il docente preveda una modulazione del programma diversa tra studenti frequentanti e non frequentanti, questa è indicata nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docentiUniNA.
7. La frequenza alle attività seminariali che attribuiscono crediti formativi è obbligatoria. Le relative modalità di verifica del profitto per l'attribuzione di CFU sono stabilite dalla CCD.

preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano [TAF E]; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro [TAF F]; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni".

¹⁰ Art. 22, c. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11

Propedeuticità e conoscenze pregresse

1. L'elenco delle propedeuticità in ingresso (necessarie per sostenere un determinato esame) e in uscita è riportato alla fine dell'Allegato 1 e nella Scheda insegnamento/attività (Allegato 2).
2. Le eventuali conoscenze pregresse ritenute necessarie sono indicate nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docentiUniNA.

Art. 12

Calendario didattico del CdS

Il calendario didattico del CdS viene reso disponibile sul sito web del Dipartimento con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività (Art. 21, c. 5 del RDA).

Art. 13

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio della stessa Classe¹¹

Per gli studenti provenienti da Corsi di Studio della stessa Classe la Commissione di Coordinamento Didattico assicura il riconoscimento dei CFU, ove associati ad attività culturalmente compatibili con il percorso formativo, acquisiti dallo studente presso il Corso di Studio di provenienza, secondo i criteri di cui al successivo articolo 14. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Resta fermo che la quota di crediti formativi universitari relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già conseguiti.

Art. 14

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa Classe, in corsi di studio universitari o di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studio internazionali¹²; criteri per il riconoscimento di CFU per attività extra-curricolari

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa Classe, in Corsi di studio universitari o di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studio internazionali, avviene ad opera della CCD, sulla base dei seguenti criteri:
 - analisi del programma svolto;
 - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Ai sensi dell'Art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004, è possibile altresì l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente¹³.

¹¹ Art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹² Art. 19 e Art. 27 c. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹³ Art. 6, c. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'eventuale riconoscimento di CFU relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFU, ad istanza dell'interessato e in seguito all'approvazione della CCD. Il riconoscimento non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del Corso di Studio, così come determinata dall'Art. 8, c. 2 del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che si iscrivono essendo già in possesso di un titolo di studio di pari livello¹⁴.
3. Relativamente ai criteri per il riconoscimento di CFU per attività extra-curricolari, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del D.M. 931/2004, entro un limite massimo di 48 CFU (Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico) e 24 CFU (Corsi di Laurea Magistrale), possono essere riconosciute le seguenti attività (Art. 2 del D.M. 931/2024):
- conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
 - conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Art. 15

Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio.

L'iscrizione a singoli corsi di insegnamento, previsti dal Regolamento di Ateneo²¹, è disciplinata dal "Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio"²².

Art. 16

Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale

Fonte: SUA

Quadro: A5a (RAD) e A5b

L'esame finale comprende lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite mediante un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. La PPV è organizzata mediante la discussione da parte dello studente di numero 3 casi clinici multidisciplinari trattati come primo operatore durante il TPV, che implicano piani di trattamento multidisciplinari con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto del TPV, secondo le modalità individuate dal protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d'intesa con la Commissione Albo odontoiatri nazionale. Ai fini del superamento della PPV gli studenti conseguono un giudizio di idoneità a seguito del quale accedono alla discussione della tesi di laurea. Per il conseguimento della laurea magistrale è inoltre prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore in sede di esame di laurea finale, la cui valutazione deve essere espressa mediante una votazione in centodecimi con eventuale lode. La tesi potrà essere redatta anche in una lingua straniera

¹⁴ Art. 19, c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

preventivamente concordata. Le modalità di svolgimento della prova finale e i criteri di valutazione della prova stessa sono definiti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito tutti i corsi ed aver superato i relativi esami.

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46 abilita all'esercizio della professione di odontoiatra

A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite mediante un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea

Tenute ferme le vigenti disposizioni di Ateneo, lo svolgimento della TPV e lo svolgimento della prova finale saranno effettuati nei termini di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale 653/22.

L'esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi/dissertazione risultante dal lavoro personale ed originale svolto dallo studente e deve essere eseguita sotto la guida e la responsabilità di un Docente. Gli esami di laurea sono individuali e la votazione è espressa in centodecimi. L'esame è superato con la votazione minima di sessantasei centodecimi.

Nell'esposizione della tesi di laurea lo studente può utilizzare mezzi didattici quali diapositive, lucidi, presentazioni in PPT, etc., in numero non superiore a 10, da intendersi come ausilio per il laureando a supporto di una migliore comprensione dell'esposizione e, pertanto, non dovranno contenere parti prettamente discorsive ma unicamente grafici-figure-tabelle, etc.

I punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione possono essere fino ad un massimo di 11, tenendo conto della qualità, della tipologia e dell'esposizione dell'elaborato.

Ai candidati che conseguono il massimo dei voti (110/110) può essere attribuita la lode con parere unanime della Commissione.

Attività formative per la preparazione della prova finale

Lo Studente ha a disposizione 8 crediti (200 ore) finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea presso strutture universitarie. Tale attività dello Studente viene definita "Internato di Laurea"; esso dovrà essere svolto al di fuori dell'orario dedicato alle attività didattiche ufficiali.

La prova finale per il conseguimento del titolo terrà in considerazione crediti aggiuntivi derivanti dal Tirocinio a scelta dello studente (art. 3 6, D.M. 1649/2023)

Lo Studente che intenda svolgere l'Internato di Laurea in una determinata struttura dipartimentale deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta. Il Direttore della struttura, sentiti i Docenti afferenti alla stessa e verificata la disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un Docente, eventualmente indicato dallo Studente, la responsabilità del controllo, della conduzione e della certificazione delle attività svolte dallo Studente stesso nella struttura. In caso di accettazione da parte del Docente, questi dovrà comunicare subito (su apposito modello) alla Commissione Esami di Laurea ad hoc istituita (c/o segreteria didattica del CSMOPD), l'argomento della tesi ed il nome dello studente. La data in cui questa comunicazione perverrà, stabilirà quella ufficiale della assegnazione

Art. 17

Linee guida per le attività di tirocinio e stage

1. Gli studenti iscritti al CdS possono decidere di effettuare attività di tirocinio o *stage* formativi presso Enti o Aziende convenzionati con l'Ateneo. Le attività di tirocinio e *stage* sono obbligatorie, e concorrono all'attribuzione di crediti formativi per le Altre attività formative a scelta dello studente inserite nel piano di studi, così come previsto dall'Art. 10, comma 5, lettere d) ed e), del D.M. 270/2004¹⁵.
2. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche di tirocini e *stage* sono disciplinate dalla CCD con un apposito regolamento.

Art. 18

Decadenza dalla qualità di studente¹⁶

Incorre nella decadenza lo studente che non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione.

Art. 19

Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato

1. I docenti e ricercatori svolgono il carico didattico assegnato secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento¹⁷.
2. Docenti e ricercatori devono garantire almeno due ore di ricevimento ogni 15 giorni (o per appuntamento in ogni caso concesso non oltre i 15 giorni) e comunque garantire la reperibilità via posta elettronica.
3. Il servizio di tutorato ha il compito di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di rimuovere gli ostacoli che impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli.
4. L'Università assicura servizi e attività di orientamento, di tutorato e assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti. Tali attività sono organizzate dalle Scuole e/o dai Dipartimenti con il coordinamento dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dal RDA nell'articolo 8.

¹⁵ I tirocini ex lettera d) possono essere sia interni che esterni; tirocini e *stage* ex lettera e) possono essere solo esterni.

¹⁶ Art. 24, c. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁷ D.R. n. 2482//2020.

Art. 20

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. La Commissione di Coordinamento Didattico attua tutte le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Al fine di garantire agli studenti del Corso di Studio la qualità della didattica nonché di individuare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si avvale del sistema di Assicurazione Qualità (AQ)¹⁸, sviluppato in conformità al documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" dell'ANVUR, utilizzando:
 - indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze post-lauream;
 - dati estratti dalla somministrazione del questionario per la valutazione della soddisfazione degli studenti per ciascun insegnamento presente nel piano di studi, con domande relative alle modalità di svolgimento del corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all'organizzazione, alle strutture.

I requisiti derivanti dall'analisi dei dati sulla soddisfazione degli studenti, discussi e analizzati dalla Commissione di Coordinamento Didattico e dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), sono inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli obiettivi della qualità.

3. L'organizzazione dell'AQ sviluppata dall'Ateneo realizza un processo di miglioramento continuo degli obiettivi e degli strumenti adeguati a raggiungerli, facendo in modo che in tutte le strutture siano attivati processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione che consentano la pronta rilevazione dei problemi, il loro adeguato approfondimento e l'impostazione di possibili soluzioni.

Art. 21

Norme finali

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione di Coordinamento Didattico, sottopone all'esame del Senato Accademico eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Regolamento.

Art. 22

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università; è inoltre pubblicato sul sito d'Ateneo. Le stesse forme e modalità di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Sono parte integrante del presente Regolamento l'Allegato 1 (Struttura CdS) e l'Allegato 2 (Schedina insegnamento/attività).

¹⁸ Il sistema di Assicurazione Qualità, basato su un approccio per processi e adeguatamente documentato, è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, per poi tradurle in requisiti che l'offerta formativa deve rispettare.